

GUIDA DEFINIZIONE AGEVOLATA – PACE FISCALE 2026

Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 25/03/2026



Settore 14 - Tributi



Guida Definizione agevolata – Pace fiscale 2026

Sommario

Cos'è la Definizione agevolata – Pace fiscale 2026	4
Com'è strutturata la misura	4
Debiti che si possono definire	4
Procedura di adesione	4
Cosa si paga	4
Modalità di presentazione della domanda.....	5
Modalità di pagamento.....	5
Rateizzazione: importi e limiti.....	5
Cosa succede in caso di mancato pagamento	5
Debiti già rateizzati.....	5
Effetti della definizione agevolata.....	6
Contenziosi e ricorsi.....	6
Contatti	6



Cos'è la Definizione agevolata – Pace fiscale 2026

La definizione agevolata – pace fiscale 2026 è una misura straordinaria adottata dal Comune di Cosenza, nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria relativa alle entrate comunali non riscosse a condizioni più favorevoli rispetto a quelle ordinarie.

In particolare, permette di estinguere i debiti pagando il capitale dovuto e le spese di notifica ed eventuale procedura, senza il pagamento di sanzioni e interessi nei casi previsti dal regolamento.

Il Comune di Cosenza estende la definizione agevolata anche ai debiti contenuti negli avvisi bonari emessi fino al 31 dicembre 2025, per favorire i contribuenti in difficoltà economica e migliorare la riscossione.

Com'è strutturata la misura

La pace fiscale si compone di due strumenti principali.

- Il primo riguarda la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi, di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi entro il 31.12.2025, nonché la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse entro il 31 dicembre 2025. In questo caso il contribuente beneficia della riduzione del debito grazie all'eliminazione di sanzioni e interessi, versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti;
- Il secondo riguarda le somme contenute negli avvisi bonari emessi fino al 31 dicembre 2025. In questo caso non vi è una riduzione dell'importo, ma viene concessa una maggiore flessibilità nei tempi di pagamento attraverso l'applicazione dell'istituto della rateizzazione su istanza del contribuente per importi superiori a 100 euro e con rate mensili di almeno 50 euro.

Debiti che si possono definire

Possono essere oggetto di definizione le entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché a seguito di avvisi bonari e riferiti al periodo compreso tra il 1 gennaio

2000 e il 31 dicembre 2025.

Il contribuente può scegliere se definire:

- il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo o avviso bonario;
- ovvero l'intero ammontare della propria posizione debitoria.

Sono esclusi dalla definizione agevolata:

- i carichi già affidati all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che restano disciplinati esclusivamente dall'art. 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199/2025;
- l'IRAP, le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali, ai sensi dell'art. 1, comma 105, della legge n. 199/2025;
- i debiti derivanti da condanne della Corte dei Conti.

Procedura di adesione

La procedura si articola in più fasi.

Il contribuente deve innanzitutto presentare, entro il 31 maggio 2026, una richiesta per conoscere l'elenco dei debiti definibili.

Il Comune, nei successivi 15 giorni, risponde indicando l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata/pace fiscale.

Successivamente, entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione di cui al precedente periodo, il contribuente deve presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata/pace fiscale, con le modalità e in conformità alla modulistica messa a disposizione dal Comune sul proprio sito internet, specificando altresì il numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento.

Infine, il Comune notificherà entro il 30/06/2026 il piano di pagamento definitivo con l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse o l'eventuale diniego.

Cosa si paga

Nel caso della definizione agevolata il contribuente deve versare il capitale e le spese maturate per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

Non sono dovuti sanzioni e interessi (nei casi previsti).

Per le sanzioni del Codice della strada restano dovute le sanzioni principali mentre vengono eliminati gli



interessi e le maggiorazioni.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata direttamente dal contribuente oppure tramite intermediari abilitati come CAF, commercialisti o patronati.

La procedura è completamente telematica e prevede due canali principali:

- PEC pacefiscale@pec.comune.cosenza.it
- Portale on line accessibile tramite SPID.

Modalità di pagamento

Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione entro il 31/07/2026 oppure a rate.

Per il pagamento rateale, l'importo oggetto dell'istanza non può essere inferiore a 100 euro.

La rateizzazione può arrivare fino ad un massimo di 72 rate mensili, con un importo minimo di 50 euro per ciascuna rata.

La prima rata, con scadenza al 31 luglio 2026, è pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione. Le successive rate sono di pari importi e da corrispondere entro il 28 di ogni mese.

Sulle rate si applica un interesse pari al tasso legale aumentato del 2%.

Durante il periodo della pace fiscale resta sospeso l'art. 4 del Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera del Consiglio comunale n° 27 del 24/07/2024.

Se i debiti riguardano sia tributi che altre entrate patrimoniali arretrate, il contribuente dovrà presentare distinte domande di rateizzazione inoltrandole all'ufficio competente della relativa entrata.

Rateizzazioni: importi e limiti

Nel caso di adesione esclusivamente alla definizione agevolata con pagamento rateale è prevista la seguente ripartizione:

- da € 100,01 a € 500,00 → fino a 4 rate mensili;
- da € 500,01 a € 3.000,00 → fino a 12 rate mensili;
- da € 3.000,01 a € 6.000,00 → fino a 24 rate mensili;
- da € 6.000,01 a € 20.000,00 → fino a 36 rate mensili;
- oltre € 20.000,00 → fino a 72 rate mensili.

Nel caso di adesione alla pace fiscale è possibile effettuare il pagamento in un'unica soluzione o a rate

di tutte le pendenze relative alle entrate comunali iscritte a ruolo entro il 31.12.2025, unitamente a quelle a residuo attivo relative agli anni 2023, 2024 e 2025. Non esistono fasce di pagamento rateale ma è possibile ottenere fino a un massimo di 72 rate con un minimo editabile di 50 euro e la prima rata pari al 10% dell'intera posizione debitoria.

Cosa succede in caso di mancato pagamento

Il mancato rispetto delle scadenze comporta la perdita dei benefici.

In particolare si perde il beneficio della pace fiscale se:

- il pagamento avviene con ritardo superiore a 5 giorni, rispetto alla scadenza dell'unica rata ovvero della sesta rata non pagata;
- non vengono pagate 5 rate anche non consecutive, nel corso del periodo della rateazione.

Nel caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, nel corso del periodo della rateazione, il debitore riceve un sollecito, le cui spese di notifica sono a suo carico, in cui viene avvisato che decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato se entro 30 giorni non provvede a effettuare il pagamento delle rate scadute e relative spese e ne fa pervenire copia all'ufficio nel medesimo termine. Trascorso infruttuosamente il termine del sollecito l'intero importo ancora dovuto sarà immediatamente riscuotibile in unica soluzione tramite riscossione coattiva, a cui si applicheranno le ulteriori spese, e nell'ipotesi in cui si fossero applicate sanzioni ridotte l'importo da recuperare sarà calcolato con l'applicazione delle sanzioni nella misura intera irrogata.

In caso di decadenza, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, vengono ripristinate sanzioni e interessi, riprendono le azioni di riscossione coattiva e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Debiti già rateizzati

È possibile aderire alla pace fiscale anche in presenza di rateizzazioni in corso emesse dal Comune di Cosenza e dal Concessionario.

Tuttavia, gli importi già versati a titolo di sanzioni e interessi (anche di dilazione) non vengono restituiti e restano acquisiti; nel calcolo del nuovo dovuto si considerano solo le somme residue.

Dalla presentazione della domanda, inoltre, sono sospesi gli obblighi di pagamento delle rate già in corso, fino alla scadenza della prima o unica rata prevista dalla definizione agevolata.



Effetti della definizione agevolata

Dopo la presentazione della domanda di definizione agevolata, il pagamento della prima o unica rata comporta la revoca automatica di eventuali precedenti piani di rateizzazione ancora in corso per gli stessi debiti.

Inoltre, relativamente ai debiti definibili, il Comune di Cosenza non può avviare nuove azioni esecutive né iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche sui debiti definibili. Restano però validi quelli già esistenti.

Le procedure di recupero già avviate vengono sospese, purché non si sia ancora concluso positivamente il primo incanto.

Dalla presentazione della dichiarazione sono anche sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativi al recupero delle somme.

Contenziosi e ricorsi

Per aderire alla definizione agevolata è necessario dichiarare l'eventuale presenza di giudizi in corso relativi ai debiti che intende sanare e impegnarsi a rinunciare a tali contenziosi.

La rinuncia deve essere formalizzata con apposita istanza, da depositare entro 30 giorni dal pagamento della prima o unica rata, allegando la quietanza. La procedura segue quanto previsto dal D.Lgs. 546/1992 e, dal 2027, dal D.Lgs. 175/2024.

La presentazione della dichiarazione comporta la chiusura del giudizio, con accettazione della rinuncia da parte del Comune e compensazione delle spese di lite.

Se il ricorso è stato avviato dal Comune, il debitore deve accettarne la rinuncia alle stesse condizioni.

La mancata indicazione dei giudizi, la mancata rinuncia o la mancata accettazione comportano l'inefficacia della definizione agevolata per i debiti interessati; in tal caso, le somme versate restano acconti sul totale dovuto.

Contatti

Per la presentazione delle domande:

- PEC pacefiscale@pec.comune.cosenza.it;
- Portale on line al seguente indirizzo: <https://www.comune.cosenza.it/> accessibile tramite SPID, CNS e CIE .

Modalità di assistenza

Per ricevere informazioni e assistenza è possibile rivolgersi presso:

- Ufficio Tributi del Comune di Cosenza, con ricevimento al pubblico il lunedì e il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- Sede di Municipia S.p.A., con ricevimento secondo il seguente calendario:
 - lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, tramite appuntamento;
 - martedì dalle ore 9:00 ricevimento libero (massimo 40 numeri).
 - giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, tramite appuntamento;
 - venerdì dalle ore 14:30 ricevimento libero (massimo 40 numeri).

E' possibile prendere appuntamento con gli Uffici di Municipia S.p.A. contattando il Numero Verde 800688543.